

dossier

XIX Legislatura

3 novembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

*Profili di interesse della
Commissione Affari costituzionali*

A.S. n. 1689 (annesso e stati di previsione)



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 580/0/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - st_istituzioni@camera.it - ~~X~~ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge 516/0/1

Il presente dossier è articolato in due parti:

- la prima parte contiene schede di lettura delle disposizioni recate dalla I sezione del disegno di legge recante il bilancio integrato per il 2026/2028, di competenza della Commissione Affari costituzionali. Le schede sono tratte (aggiornate e con riadattamenti) dal *dossier* generale sul disegno di legge in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della II sezione del disegno di legge di bilancio.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

PREMESSA: LA DISCIPLINA DI BILANCIO (VIGENTE DAL 2016)

Dopo la riforma del 1978¹ che istituì nell'ordinamento contabile italiano la legge finanziaria, dopo la riforma del 2009² che la tramutò in legge di stabilità, una nuova riforma è intervenuta nel 2016³, a ridisegnare la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

La sessione parlamentare di bilancio dell'ottobre-dicembre 2016 segnò la prima prova di questa nuova disciplina, connotata dalla unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento: la nuova legge di bilancio.

Essa è riferita ad un periodo triennale ed è articolata in due Sezioni.

La Sezione I può dirsi svolgere le funzioni di quello che era il disegno di legge di stabilità.

La Sezione II corrisponde, nella sostanza, al tradizionale disegno di legge di bilancio. Se ne discosta tuttavia perché, da meramente formale o comunque funzionalmente limitata, espositiva di fattori legislativi di spesa senza loro modifica, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti (sia di parte corrente sia di parte capitale) previsti a legislazione vigente. Integra pertanto, nelle sue poste contabili, gli effetti delle disposizioni della Sezione I.

In altri termini, la Sezione II (un tempo legge di bilancio) si fa legge sostanziale, modificativa delle disposizioni che compongono l'ordinamento.

Riepilogando: la Sezione I, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca (esclusivamente) le disposizioni in materia di entrata e di spesa tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento). La Sezione II, che assolve, nella sostanza, alle funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitino di innovazioni normative.

Dall'integrazione in un unico documento di quel che era suddiviso in legge di bilancio e legge di stabilità, consegue che la decisione di bilancio verta sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come innanzi avveniva.

¹ Legge n. 468 del 1978 (la quale si ispirava al modello della *loi de finance* di derivazione francese), poi rivisitata dalla legge n. 362 del 1988, indi modificata dalla legge n. 208 del 1999.

² Legge n. 196 del 2009.

³ Legge n. 163 del 2016.

LA SEZIONE I

Qui di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni di interesse per la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Vale rammentare come, dopo la riforma del Regolamento del Senato del 2017, la generale competenza in materia di lavoro pubblico sia attribuita non più alla Commissione Affari costituzionali bensì alla Commissione Lavoro e previdenza sociale.

Articolo 42

(Adeguamento dell'età pensionabile per Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Dispone un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per l'**accesso al trattamento pensionistico del personale delle Forze di polizia** a ordinamento civile e militare **e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (e delle Forze armate).

L'**incremento** è stabilito nella misura di **tre mesi**.

Esso si aggiunge alle misure di elevamento generale dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico stabilite dal successivo articolo 43, commi da 1 a 9 e 11, ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

Articoli 52, 54, 55, 57 ed articolo 120, comma 3

(Minori; donne vittime di violenza; tratta degli esseri umani)

Poiché involgono trasferimenti di risorse, in via diretta o mediata, alla Presidenza del Consiglio o al Ministero dell'interno, possono ricordarsi gli articoli qui sopra in titolo, relativi a varie misure in materia sociale.

L'**articolo 52** istituisce (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia) un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni annui dall'anno 2026, per le **attività socio-educative a favore dei minori**, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni (anche in collaborazione con enti pubblici e privati) finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

L'**articolo 54** incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di 10 milioni dall'anno 2026. Finalità sono l'assistenza ed il **sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli**.

Inoltre l'**articolo 55** alimenta il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, incrementandone la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2026, di 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

L'**articolo 57** mira a potenziare le misure **contro la tratta degli esseri umani**, mediante una maggiore assegnazione di risorse, le quali divengono (anziché 7 milioni annui) 11 milioni per l'anno 2026 e, a decorrere dal 2027, 16,2 milioni.

Ancora in tema di minori: l'**articolo 120, comma 3** incrementa il Fondo per l'assistenza ai minori, di 150 milioni di euro per l'anno 2026. Questo Fondo è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027) dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024) al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Articolo 60, commi 5 e 6
*(Comitato nazionale di bioetica;
Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie
e le scienze della vita)*

Questi due commi dettano disposizioni relative al **Comitato nazionale per la bioetica** – istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990 – ed al **Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita** – istituito dalla legge n. 142 del 1992 (articolo 40, comma 2) presso la Presidenza del Consiglio.

Si viene a 'legificare' una composizione numerica – massimo di trentasei membri per il primo Comitato, di venti membri per il secondo – nonché la durata del mandato dei componenti – quattro anni – e la tipologia di atto di loro nomina – decreto del Presidente del Consiglio.

Il Comitato nazionale di bioetica è definito "organismo consultivo del Governo".

Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (denominazione che è andata mutando in prosieguo di tempo, da quella originaria che era: Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici) è definito "organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo".

L'ulteriore disciplina normativa dei due Comitati – circa le finalità, i compiti, il funzionamento, la composizione – è demandata a decreto del Presidente del Consiglio.

Tale atto individuerà altresì i Presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici, i quali siano componenti del Comitato nazionale di bioetica, tuttavia senza diritto di voto.

È prevista la corresponsione ai presidenti ed ai componenti dei due Comitati di un gettone di presenza. A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di 678.000 euro annui, a decorrere dal 2026.

Articolo 62, comma 1
**(Turn-over per l'anno 2026 di Forze di polizia
e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

Ripristina per l'anno 2026 il *turn over* al 100 per cento per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In altri termini, è rimossa la riduzione del *turn over* al 75 per cento per l'anno 2026, la quale era stata dettata dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) all'articolo 1, comma 825, lettera a).

Dunque si elimina la riduzione del 25 per cento del *turn over* per l'anno 2026, introdotta dalla legge di bilancio 2025.

Articolo 113
**(Misure in materia di Protezione civile
e di subacquea)**

Il **comma 1** incrementa il **Fondo regionale di protezione civile** con ulteriori risorse, pari a 40 milioni annui nel 2026, a 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2029.

Il **comma 2** reca un incremento di 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Il **comma 3** destina 2,35 milioni per l'anno 2026 al Fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico **IT-alert** (per l'informazione diretta alla popolazione, diramando ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso).

Il **comma 4** incrementa di 5 milioni di euro annui dall'anno 2026 il Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le **politiche della dimensione subacquea**.

Articoli da 123 a 128

(Disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

Disposizioni relative alla definizione e monitoraggio dei **livelli essenziali delle prestazioni** (LEP) sono dettate dagli articoli da 123 a 128 (i quali costituiscono un Capo III, intitolato “Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni”). È materia su cui, assegnato alla Commissione Affari costituzionali in sede referente (il 17 settembre 2025), è stato presentato in Senato il disegno di legge A.S. [n. 1623](#), collegato alla manovra di finanza pubblica e recante “Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” (dopo che la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 1, della legge n. 86 circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni).

L’**articolo 123** reca previsione che si dichiara attuativa dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011 recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”. Secondo quel comma richiamato, i livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento **macroaree** di intervento, secondo le materie⁴ di cui all’articolo 14, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 68, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo

⁴ L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 individua le seguenti materie: sanità; assistenza; istruzione; trasporto pubblico locale (con riferimento alla spesa in conto capitale). E prevede che ulteriori materie possano essere individuate in base all’articolo 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”). Secondo quella disposizione richiamata, “la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni” (e “fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale”). L’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 è stata più volte rinviata: da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 788), ha ulteriormente differito (dal 2023 al 2027, o, se si realizzino determinate condizioni, al 2026) l’entrata in vigore dei meccanismi, definiti dal decreto legislativo n. 68 del 2011, di finanziamento delle funzioni regionali e diretti ad assicurare autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle “funzioni LEP” e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Per altro verso, come ricordato anche dalla relazione illustrativa, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto, nell’ambito della Missione 1, Componente 1, la “riforma del quadro fiscale subnazionale” (Riforma 1.14), la quale consiste nel completamento del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma, da completare entro il primo trimestre del 2026 (M1C1-119), è chiamata a definire in particolare i parametri applicabili ed attuare il federalismo fiscale per le Regioni a Statuto ordinario e per le Province e le Città metropolitane. Pertanto, la determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi standard dovrà avvenire entro tale termine.

erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

In tale prospettiva attuativa, l'articolo 123 specifica che il Capo III del presente disegno di legge disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

L'**articolo 124** conferma, per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel **settore sanitario**, le disposizioni del [d.P.C.m. 12 gennaio 2017](#).

Gli **articoli 125 e 126** stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia **assistenza** – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia.

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 126 prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel **settore sociale** (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni.

L'**articolo 127** tratta di LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli **alunni e gli studenti con disabilità**.

L'**articolo 128** si sofferma sulle prestazioni nella materia dell'istruzione mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle **borse di studio** agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia al *dossier* dei Servizi Studi di Camera e Senato sul presente disegno di legge bilancio.

Articolo 129, comma 1 *(Riduzione delle dotazioni di spesa dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)*

La disposizione dispone una **riduzione delle dotazioni** di competenza e di cassa relative alla Presidenza del Consiglio e a missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2025.

Le riduzioni di spesa possano essere rimodulate, anche tra programmi diversi, nell'ambito degli stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e finanze.

Per la **Presidenza del Consiglio** non sono disposte riduzioni su specifiche missioni e programmi. È invece stabilito il volume complessivo della riduzione degli stanziamenti, pari a **50 milioni annui** a decorrere dal **2026**.

Per i **Ministeri**, la riduzione è determinata dall'**Allegato VI** che correda il disegno di legge di bilancio.

Vi figura anche il **Ministero dell'interno**, per il quale è prevista una riduzione di spesa di: 11,7 milioni per il 2026; 12,2 milioni per il 2027; 12,1 milioni per il 2028 e per gli anni successivi.

Di tali importi, una quota parte discende da riduzioni predeterminate per legge, nella misura di: 1,5 milioni sia nel 2026 sia nel 2027; 1,3 milioni nel 2028 e negli anni successivi.

Con maggior grado di dettaglio (limitandosi a considerare qui di seguito le riduzioni superiori a un milione), la contrazione delle dotazioni del Ministero dell'interno incidono su:

- ✓ Missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, Programma 3.9 “Interventi e **cooperazione istituzionale** nei confronti delle **autonomie locali**”: riduzioni per 1,1 milioni nel 2026; 1,2 milioni nel 2027; 0,6 milioni nel 2028 e anni successivi;
- ✓ Missione 8 “Soccorso civile”, Programma 8.3 “**Prevenzione del rischio** e soccorso pubblico”: riduzioni per 5,1 milioni nel 2026; 5,6 milioni nel 2027; 5,8 milioni nel 2028 e anni seguenti;
- ✓ Missione 27 “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”. Programma 27.2 “**Flussi migratori**, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”: riduzioni per 3,6 milioni nel 2026; 3,5 milioni nel 2027; 3,5 milioni nel 2028 e anni successivi.

Articolo 129, comma 2
(Riprogrammazione delle dotazioni di spesa dei Ministeri)

La disposizione detta una **riprogrammazione** delle dotazioni di competenza e di cassa di alcune missioni e programmi per adeguarle al cronoprogramma dei pagamenti (onde adeguare gli stanziamenti agli esercizi nei quali i crediti divengano esigibili ossia giungano a scadenza).

È disposta così una riduzione delle autorizzazioni di spesa per il triennio 2026, 2027, 2028 (secondo l'**Allegato VII**) come un loro incremento per il successivo triennio 2029, 2030, 2031 (secondo l'**Allegato VIII**).

Vi figura anche il **Ministero dell'interno**, con riduzioni pari a:

- 170 milioni (di cui 89,6 milioni predeterminati per legge) per l'anno 2026, con corrispettivo equivalente incremento traslato al 2029;
- 274,1 milioni (di cui 193 milioni predeterminati per legge) per l'anno 2027, con corrispettivo incremento nel 2030;
- 132,5 milioni (di cui 94,1 milioni predeterminati per legge) per l'anno 2028, con corrispettivo incremento nel 2031.

Siffatte variazioni possono essere rimodulate, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

TABELLE A e B

Il disegno di legge di bilancio inoltre reca – all'**articolo 132, comma 1** – le autorizzazioni relative alle **Tabelle A e B**, recanti le complessive voci da includere, rispettivamente, nel **Fondo speciale di parte corrente o in conto capitale** per i singoli Ministeri.

Queste le poste riferite al **Ministero dell'interno**:

TABELLA A

(in milioni di euro)

	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Bilancio a legislazione vigente	11,24	11,24	17,24
A.S. n. 1689	23,24	27,24	27,24

Finalizzazioni:

- Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (A.C. n. 115; [A.S. n. 787](#)).
- Interventi diversi.

TABELLA B

(in milioni di euro)

	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Bilancio a legislazione vigente	15,14	15,92	15,92
A.S. n. 1689	15,14	16,92	16,92

Finalizzazioni:

- Interventi diversi.

STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO: LA SEZIONE II

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza alcuni programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 6 missioni e 12 programmi. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese complessive in termini di **competenza** pari a:

30.178,1 milioni per il 2026;

30.434,5 milioni per il 2027;

30.036,7 milioni per il 2028.

Più in dettaglio, le spese complessive del Ministero dell'interno per il triennio 2026-2028 si configurano in termini di *competenza* nel modo che segue:

Spese complessive del Ministero dell'interno per il triennio 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2025 (PREVISIONI)	PREVISIONI ASSESTATE 2025	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2026	EFFETTI DDL BIL 2026/ BIL legisl. vig.	DDL DI BILANCIO 2027	DDL DI BILANCIO 2028
Spese correnti	26.850,7	27.944,5	26.904,3	+ 156,8	27.484,6	27.401,5
Spese in c/capitale	4.142,9	4.202,9	3.249,8	- 276	2.926,1	2.610
Rimborso passività finanziarie	22,7	22,7	23,9	---	23,7	25
SPESE COMPLESSIVE	31.016,4	32.170,1	30.178,1	- 119,7	30.434,5	30.036,7

Le spese *finali* - date dalla somma di spese correnti e spese in conto capitale - sono determinate in competenza in 30.154,2 milioni.

Esse ammontano a circa il 3,29 per cento del corrispettivo ammontare complessivo del bilancio dello Stato.

Rispetto alla legislazione vigente, si determina con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio per il 2026 un incremento di 156,8 milioni di spesa in conto corrente e un decremento di 276 milioni di spesa in conto capitale.

In termini non già di competenza ma di **cassa**, il totale delle spese complessive è pari a:

30.178,1 milioni nel 2026;

30.434,5 milioni nel 2027;

30.039,2 milioni nel 2028.

Le previsioni di spesa del Ministero dell'interno per il 2026

L'**articolo 142, comma 1**, reca l'autorizzazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Si tratta dell'impegno e pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

I successivi **commi da 2 a 10** contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

In particolare, il **comma 2** prevede che le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano **riassegnate** con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Ai sensi del **comma 3**, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2026 dal Fondo di cui all'art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: cfr. cap.

2676, che reca nel disegno di legge di bilancio 14,76 milioni per il 2026, senza variazione rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).

Il **comma 4** autorizza per il 2024 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 63,58 milioni per il 2026, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 100 milioni per il 2026.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2026, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis*, d.lgs. n. 286/1998).

Il **comma 6** autorizza, per il 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, d.lgs. n. 286/1998).

Il **comma 7** autorizza per il 2026 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2024 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i **servizi resi nell'ambito delle convenzioni** stipulate

con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come **lavoro straordinario** (*ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981*), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2025.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l'attuazione per l'esercizio finanziario 2026 dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e **razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione**, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari).

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio (delle risorse iscritte sul capitolo 1806, nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile»: reca uno stanziamento di 7 milioni), onde consentire la corresponsione delle **competenze accessorie** dovute al personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** per le attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e **sicurezza nei luoghi di lavoro** (di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e per quelle relative alla formazione del personale preposto nei luoghi di lavoro alla gestione delle emergenze (ai sensi dell'articolo 43 di quel medesimo decreto legislativo) mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche.

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), relativamente all'indennità di **lungo servizio all'estero**, per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi

internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

Analisi della spesa per Missioni e Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2026** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2025**.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2025, con interventi sia di sezione I che di sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna **missione/programma**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

(*)	Missione/Programma	2025		2026	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BIL. LEGISL. VIGEN.	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2)	937,8	1.051,4	834,2	831,9
1.1	Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2)	937,8	1.051,4	834,2	831,9
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	15.363,6	15.611,9	15.123,1	15.268,4
2.1	Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	39,3	39,8	39,3	39,2
2.2	Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9)	78,9	259,4	98	75,8
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.245,3	15.312,6	14.985,7	15.153,3
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	8.996,3	9.472,9	8.828,6	8.725,1
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.752,9	8.211,7	7.712,1	7.611,6
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	490	500	475,6	474,9
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)	753,3	761,1	640,8	638,5
4	Soccorso civile (8)	2.985,5	3.331,9	3.101,3	2.991,5
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	7,5	7,6	7,6	3,9
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.977,9	3.324,2	3.093,7	2.987,6

5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.326,7	2.340,8	2.012	1.959,3
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	2.326,7	2.340,8	2.012	1.959,3
6	Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)	406,3	361	398,3	401,6
6.1	Indirizzo politico (32.2)	95	55,5	63,7	62,7
6.2	Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3)	311,3	305,5	334,6	338,8

(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

STANZIAMENTI ISCRITTI NEGLI STATI DI PREVISIONE DI ALTRI MINISTERI DI INTERESSE DELLA 1A COMMISSIONE

Per quanto riguarda le competenze della 1a Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri***, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

La **Missione** reca uno **stanziamento** complessivo per il **2026** a legislazione vigente di **3.358,8 milioni** (in conto competenza; in conto cassa sono 3.362,3 milioni).

A partire dal 2017, la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il programma 1.1 relativo agli **Organi costituzionali**;
- il programma 1.3 relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili.

(valori in milioni di euro)

	Missione/Programma	2025		2026	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BIL. LEGISL. VIGENTE	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	3.694	3.885,7	3.244,5	3.358,8

17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.756,7	1.756,7	1.764,3	1.764,3
17.2	Presidenza del Consiglio dei ministri e CNEL (1.3)	1.937,3	2.129	1.480,2	1.594,5

Organi costituzionali

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 17.1**, sono **pari a 1.764,3 milioni** per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa). E per gli anni a seguire, 2027: 1.765,6 milioni; 2028: 1.768,1 milioni.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Organi costituzionali	2010-2012	2013	2014	dal 2015 al 2023	2024	2025	2026
Presidenza della Repubblica	228	228	228	224	224	230	235,2
Senato della Repubblica	526,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,58	506,06
Camera dei deputati	982,8	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16

Gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica sono sul cap. 2101, del Senato della Repubblica sul cap. 2103, della Camera dei deputati sul cap. 2104.

Per la Corte costituzionale, per il triennio a venire lo stanziamento è così modulato dal disegno di legge in esame: 70,2 milioni per il 2026, senza variazione rispetto alla proiezione a legislazione vigente; 72,5 milioni per il 2025; 75 milioni per il 2028.

Entro il programma 17.1 (Organi costituzionali) figura il capitolo 1999 (istituito nell'esercizio finanziario 2013), in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio (in attuazione della legge n. 243 del 2012). Le somme destinategli sono pari a 7 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Per il CNEL lo stanziamento è di 12,1 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028.

Per la **Presidenza del Consiglio**, l'effetto del disegno di legge di bilancio porta ad uno stanziamento previsto in 1.594,5 milioni per il 2026 (con un incremento rispetto alla previsione a legislazione vigente pari a 114,3

milioni); 1.144,4 milioni per il 2027 (con un incremento di 73,3 milioni); 1.077,3 milioni per il 2028 (con un incremento di 71,6 milioni).

Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3. Essi sono ripartiti entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa, in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della 1a Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 ***Rapporti con le confessioni religiose*** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.184,9 milioni per il 2026; 1.363,9 milioni per il 2027; 1.266 milioni per il 2028 (senza variazione rispetto alla previsione a legislazione vigente)⁵;
- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: ***14.1. Protezione sociale per particolari categorie*** (24.5), nel cui ambito si collocano tra l'altro le seguenti azioni:
 - ✓ **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. **Fondo pari opportunità**), le cui previsioni di spesa nel bilancio risultano pari a 129,9 milioni per il 2026, con un incremento di 14,5 milioni rispetto alla legislazione vigente (e previsioni di 132 milioni nel 2027 come nel 2028). Quanto alle somme da destinare al **Fondo contro la violenza e le discriminazioni di genere** (cap.2016), ammontano a 1,8 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028;
 - ✓ **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano - per il 2026 - pari a 788.344 euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 1,8 milioni (senza che le sezioni del bilancio apportino rilevanti variazioni).

⁵ Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad esempio nella missione *Ordine pubblico e sicurezza (5)*, programma *Sicurezza democratica (5.2)* si segnala il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**⁶.

Tale capitolo nel bilancio a legislazione vigente espone una previsione di competenza di 1.201,1 milioni per il 2026; 1.196,1 milioni per il 2027; 1.196,2 milioni per il 2028 (senza variazione rispetto alla previsione a legislazione vigente).

Il capitolo 1672 reca invece appostamento per l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** (istituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 82 del 2021), cui sono destinati 136,8 milioni nel 2024, e 135,2 milioni sia nel 2027 sia nel 2028.

Nel programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)*, all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si ricordano le previsioni di competenza destinate a:

- la **Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.): il capitolo 2116 espone previsioni di competenza pari a 9,9 milioni per il 2026 (con decremento di circa centomila euro rispetto alla proiezione a legislazione vigente), 9,5 milioni per il 2027 e 9,7 milioni per il 2028;
- la **Scuola nazionale della amministrazione - SNA**: il capitolo 5217 espone previsioni di competenza pari a 21,3 milioni per il 2026, e 20,1 sia per il 2027 sia per il 2028 (con decremento annuale di circa 117.000 euro rispetto alla legislazione vigente);
- l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680): 222,9 milioni per ciascun anno del triennio (senza variazione rispetto alla legislazione vigente);
- l'**Agenzia per l'Italia digitale** (cap. 1707): 17,5 per ciascun anno del triennio 2026-2028 (con decremento annuale di circa 410.000 euro rispetto alla previsione a legislazione vigente). Ed in tema di **digitalizzazione**, i capitoli 2011 e i capitoli 7485 (quest'ultimo con

⁶ Cfr. la legge 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, ai sensi della quale il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, sentiti i responsabili Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

riferimento al Fondo complementare PNRR) concernono trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per lo sviluppo della piattaforma delle **notifiche digitali**, recanti il primo 1,8 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028, il secondo 10 milioni per il 2026. Così, per il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, il capitolo 7032 reca 41,2 milioni per il 2026 e per il 2027, 43,3 milioni per il 2028 (senza variazione rispetto alla legislazione vigente). Per l'attuazione dell'Agenda digitale, il capitolo 2010 recano 14,9 milioni per ciascun anno del triennio (senza variazione). Il capitolo 7484 per lo **sviluppo delle piattaforme PAgoPA e l'AppIo** (sul Fondo complementare PNRR) apposta circa 2 milioni per il 2026 e 2027 (quest'ultimo non previsto nella proiezione a legislazione vigente).

Possono altresì ricordarsi:

- trasferimenti alla **Corte dei conti** (cap. 2160, programma 1.10 "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici"), pari a 365,1 milioni per il 2026 (-4,6 milioni rispetto alla previsione a legislazione vigente); 361,7 milioni nel 2027 (-4,1 milioni); 346,8 milioni nel 2028 (-3,3 milioni);
- il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle **elezioni** e dall'attuazione dei **referendum** (cap. 3020) (nell'ambito della missione 23 "Fondi da ripartire", programma 23.1, "Fondi da assegnare"): stanziamento pari a 300 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028, senza variazione.

Altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 6 (Soccorso civile)* al programma **Protezione civile** (6.2), per il quale gli stanziamenti di competenza, ricordando qui solo il 2026, ammontano a 1,5 miliardi (con un incremento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, per 652,3 milioni);

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 10 (Comunicazioni)* al programma **Sostegno al pluralismo dell'informazione** (10.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2026 ammonta a 286,7 milioni, per il 2027 a 298,2 milioni, per il 2028 a 305,2 milioni (senza variazione rispetto alla previsione a legislazione vigente).

All'interno di tale Missione, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), che ha muta denominazione onde ricomprendere la componente digitale, reca i seguenti stanziamenti: 206,1

milioni per il 2026; 217,7 milioni per il 2027; 223,4 milioni per il 2028 (senza variazione rispetto alla legislazione vigente).

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)* al programma **Garanzia dei diritti dei cittadini** (14.2) (converge qui la voce relativa alla riparazione per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile del giudice e violazione dei diritti umani, nonché la voce relativa alla riparazione per violazione del termine ragionevole del processo), che per il 2026 ammontano a 126,2 milioni, od al programma **Tutela della privacy** (14.5), con 48,5 milioni per il 2026.

Si ricorda infine che sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura).

Rifinanziamenti disposti con la Sezione II

Con la Sezione II del disegno di legge di bilancio possono effettuarsi **variazioni quantitative della legislazione vigente**, tramite rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti.

Esse costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- ✓ rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa preesistenti (inglobando, di fatto, contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità di un tempo);
- ✓ risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Le autorizzazioni legislative di spesa che vengono modificate con la Sezione II sono esposte in appositi allegati al deliberativo del disegno di legge di bilancio (A.S. n. 1689 - Tomo III), per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi. Per il Ministero dell'interno, cfr. quel Tomo III a [pp. 479-484](#) per l'elencazione delle voci incise.

L'insieme delle rimodulazioni colà indicate ammonta a complessivi 10,8 milioni per il 2026, 1,1 milione per il 2027. Per il 2028 si registra una riduzione, per complessivi 11,5 milioni.

L'insieme dei definanziamenti ammonta a 116,6 milioni per il 2026, a 44 milioni per il 2027, a 15,7 milioni per il 2028.